



Comune di Ragoli

- Provincia di Trento -

Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 13.09.2006

Entrato in vigore il 26.09.2006

INDICE

ART. CONTENUTO

1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	PG. 3
2	DEFINIZIONI	PG. 3
3	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	PG. 5
4	ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI	PG. 6
5	ATTIVITA' E COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO	PG. 6
6	OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI	PG. 7
7	MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI	PG. 7
8	CENTRO DI RACCOLTA MATERIALI	PG. 8
9	CENTRO DI RACCOLTA ZONALE	PG. 9
10	MODALITA' DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI	PG. 9
11	AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA	PG. 14
12	CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI	PG. 15
13	RACCOLTA DIFFERENZIATA	PG. 15
14	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI PNEUMATICI	PG. 16
15	CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI	PG. 16
16	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI	PG. 17
17	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI	PG. 17
18	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI	PG. 17
19	RACCOLTA MULTIMEDIALE FRAZIONE SECCA RECUPERABILE	PG. 17
20	RACCOLTA COSTITUITA DA CARTA E CARTONE	PG. 18
21	GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI	PG. 18
22	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	PG. 19
23	CONTROLLO DELLA QUANTITA' DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	PG. 19
24	CESTINI PORTARIFIUTI	PG. 19
25	DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO E STRUTTURE PUBBLICHE	PG. 19
26	PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE	PG. 20
27	PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI	PG. 20
28	PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI	PG. 20
29	PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI	PG. 21
30	PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	PG. 21
31	ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI MATERIALI	PG. 21

32	POZZETTI STRADALI E FONTANE	PG. 22
33	CAROGNE DI ANIMALI	PG. 22
34	CONDUZIONE DI ANIMALI	PG. 22
35	CANTIERI EDILI	PG. 22
36	VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI	PG. 22
37	RIFIUTI INERTI	PG. 23
38	DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI CONTENITORI DEI RIFIUTI	PG. 23
39	DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE	PG. 23
40	ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO	PG. 23
41	SGOMBERO DELLA NEVE	PG. 24
42	MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITA'	PG. 24
43	SANZIONI	PG. 24
44	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	PG. 29

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati agli urbani destinati allo smaltimento o al recupero e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.
Vengono inoltre stabilite con il presente regolamento le disposizioni per la tutela dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Costituiscono oggetto del presente Regolamento:
 - a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno ed all'esterno dei perimetri suddetti;
 - d. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - e. la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 22/97;
 - g. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a quanto previsto dall'articolo 8 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento e delle richiamate ordinanze comunali si intende per:
 - a) **abbandono**: volontà e comportamento del detentore del rifiuto che se ne intenda disfarsi non tenendo conto di alcuna delle modalità di conferimento previste dal presente regolamento;
 - b) **affidatario del servizio**: soggetto individuato dal gestore del servizio per lo svolgimento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
 - c) **centro raccolta materiali**: piattaforma pubblica all'aperto, dotata di containers, benne o altri tipi di contenitori, destinati allo stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani voluminosi o rifiuti raccolti e/o conferiti separatamente.
 - d) **centro di raccolta zonale**: piattaforma pubblica, generalmente coperta, adeguatamente attrezzata atta al conferimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani.
 - e) **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità;

In particolare si intende per:

- **composter domestico** un contenitore esclusivamente finalizzato all'uso domestico, con bocca di carico e bocca di scarico, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di favorire l'areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
 - **cassa di compostaggio** una cassa generalmente in legno e senza fondo, disposta a contatto diretto con il terreno naturale che consente un'ideale areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
 - **compostaggio tradizionale** (fossa, cumulo) un ammasso localizzato e controllato di materiale a contatto con il terreno naturale depositato per lo sviluppo del processo biologico purché idoneo a dare origine al compost;
- f) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente regolamento;
- g) **contenitori**: tutti i raccoglitori stradali (mobili) e seminterrati (fissi) atti allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti;
- h) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 6, lett. m), del D.Lgs. n. 22/1997;
- i) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- j) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- k) **gestore del servizio**: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati come disposto dall'art. 21 D.Lgs. n. 22/1997;
- l) **grandi utenze**: le attività produttive in genere che producono rifiuti urbani o assimilati (ristoranti, alberghi, residenze turistiche alberghiere (R.T.A.), negozi, artigiani, attività di servizio, ecc.). Sono esclusi da tale categoria i Garni;
- m) **isola ecologica**: area pubblica o privata, recintata o non, sulla quale sono collocati a cielo aperto o interrati i contenitori per i rifiuti urbani e ove il detentore conferisce i propri rifiuti;
- n) **molok®**: contenitore fisso di tipo seminterrato per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti;
- o) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- p) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- q) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- r) **raccolta multimateriale**: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro – lattine – plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- s) **recupero**: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. n. 22/1997;
- t) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. n. 22/1997 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- u) **smaltimento**: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. n. 22/1997;
- v) **spazzamento**: l'operazione di asporto dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- w) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti.

ARTICOLO 3 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che vengono ulteriormente classificati in:
 - Frazione organica (o umida): comprendente scarti alimentari e da cucina a componente fermentescibile/biodegradabile; a titolo esemplificativo essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
 - Frazione secca o residuo: i rifiuti non recuperabili;
 - Frazione secca recuperabile: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci ecc.) per i quali è istituita una raccolta differenziata;
 - Rifiuti potenzialmente pericolosi: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
 - Rifiuti ingombranti: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili che per peso o volume non sono conferibili al sistema di raccolta ordinaria.
 - b) i rifiuti assimilati: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo articolo 4;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade: i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - d) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - e) i rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (esclusi resti umani, vedi regolamento cimiteriale), nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) e d);
 - f) i rifiuti sanitari: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge 23.12.1978 n. 833 ed assimilati ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro - industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali fatto salvo il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
 - d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - k) il combustibile derivato da rifiuti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.lgs. n. 22/97.
5. Ai sensi dell'articolo 10 del D.lgt. 05.02.1997, n. 22 allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, così come classificati nel precedente comma 3), sono tenuti a provvedere a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

ARTICOLO 4

ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione ed in particolare:
- I rifiuti derivanti da attività agro-industriali;
 - I rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
 - I rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
 - I rifiuti derivanti da attività commerciali;
 - I rifiuti derivanti da attività di servizio;

avviene secondo i seguenti criteri:

- limiti qualitativi: definiti dalla Giunta Provinciale secondo le disposizioni stabilite dal D.P.G.P. 27.01.1987 n. 1-41/Leg – art. 74, come sostituito dall'art. 52 della L.P. 25.07.1988 n. 22 e quanto disposto dalla commissione provinciale competente in materia con le deliberazioni n. 8/c del 10.03.1987 e n. 109 del 12.11.1990 come modificate da determinazione del Dirigente dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente in data 6.04.2000 prot. n. 830/2000 e sulla base del D.M. 13 marzo 2003 Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;
 - limiti quantitativi: secondo quanto disposto dalla Giunta Comunale.
2. Ai produttori di rifiuti di cui al presente articolo viene applicata la tassa per lo smaltimento rifiuti urbani di cui agli artt. 58 e seguenti del D.L.vo 507/93, ovvero la tariffa di cui all'art. 49 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 nei modi stabiliti dal relativo regolamento. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazioni alle esigenze organizzative del gestore del servizio.

ARTICOLO 5

ATTIVITA' E COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa, attraverso il Comprensorio delle Giudicarie ente gestore all'uopo delegato, nelle forme previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. Il Comune garantisce il servizio di raccolta all'interno dei perimetri definiti dal Comprensorio delle Giudicarie in concerto con la Giunta Comunale in osservanza del Regolamento del Servizio Comprensoriale di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani; garantisce, altresì, il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi, nei

sottopassi pubblici, nei parchi, nei giardini pubblici, nelle altre aree verdi e su altre strade soggette a pubblico transito in via permanente, ad esclusione dei tratti urbani di tangenziali.

3. Il Comune, ovvero l'Ente gestore di cui al comma 1, qualora affidi il servizio in concessione a terzi, definisce con apposito disciplinare le modalità di espletamento del servizio medesimo.
4. Le attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati potranno essere esercitate dalle Associazioni di volontariato o senza fini di lucro, dai cittadini e loro associazioni, previo accordo con il Comune o Ente gestore nel quale dovranno essere individuate le modalità e le tipologie oggetto della raccolta.

ARTICOLO 6

OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI

1. Il Servizio viene organizzato in modo tale da perseguire il più possibile l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti urbani e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
2. Le attività di gestione sono finalizzate a criteri di razionalizzazione, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) raggiungere l'economicità di gestione;
 - b) evitare ogni danno o pericolo per la salute, garantire il benessere e la sicurezza delle persone;
 - c) garantire il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumori ed odori;
 - d) evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.

La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse.

3. Il servizio di raccolta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con cadenza prefissata; in caso di festività infrasettimanali la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno.

ARTICOLO 7

MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze comunali adottate in materia di concerto con il Comprensorio delle Giudicarie ente delegato e gestore del servizio.
2. L'ordinanza comunale, in particolare, disciplina:
 - modalità e orari di conferimento dei rifiuti;
 - caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire;
 - categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia.
3. Il servizio deve anche garantire la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo siano collocati al di fuori delle raccolte particolari (porta a porta, stradali, Molok®), la pulizia delle aree attorno al punto in cui il contenitore è collocato nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per

qualsiasi motivo siano sparsi in area pubblica; per quest'ultimi vengono posizionati idonei contenitori ad esclusivo uso, controllo e conferimento da parte del comune.

4. La raccolta ed il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di manutenzione e conservazione, devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
5. Su tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti.
6. In particolare, l'utente deve obbligatoriamente conferire in modo separato i rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata. Tali rifiuti devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nel centro di conferimento attrezzato, con le modalità di cui ai successivi articoli. E' fatto divieto introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa. Su ciascun contenitore sarà indicato il tipo di rifiuto per cui è consentita l'introduzione. E' vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta, anche se gli stessi dovessero risultare colmi.
7. E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento e nelle ordinanze comunali di attuazione.
8. E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.

ARTICOLO 8 **CENTRO DI RACCOLTA MATERIALI (C.R.M.)**

1. I centri di raccolta materiali (C.R.M.) sono costituiti da un'area recintata predisposta per la raccolta differenziata dei rifiuti, accessibili per il conferimento solo in determinati orari ed in presenza di apposito personale addetto alla gestione del regolare funzionamento ed alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori dei rifiuti da parte degli utenti.
2. L'Amministrazione Comunale, previa specifiche convenzioni, offre la possibilità agli utenti del Comune di Ragoli di accedere al C.R.M. presente sul territorio del Comune di Tione di Trento, inoltre per il conferimento di materiali provenienti esclusivamente dalla frazione di Iron dà la possibilità di servirsi del C.R.M. presente sul territorio del Comune di Stenico.
3. La raccolta presso tale centro riguarda particolari tipi di rifiuto, elencati in apposita ordinanza comunale.
4. Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulti difficoltoso all'utente il conferimento presso il centro, potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare secondo specifiche modalità e condizioni.
5. Gli orari di apertura e i servizi del centro di raccolta materiali sono comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
6. E' vietato depositare all'esterno del Centro di Raccolta qualsiasi tipo di rifiuto.

ARTICOLO 9
CENTRO DI RACCOLTA ZONALE (C.R.Z.)

1. Per i rifiuti speciali, derivanti dalle attività produttive, il Comune non interviene nelle operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento; ciò nonostante al fine di contribuire allo sviluppo economico e alla minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente, attraverso il Comprensorio consentirà ai produttori di rifiuti speciali di conferire i propri rifiuti ai centri di raccolta zonali (C.R.Z.), ubicati sul territorio comprensoriale.
2. Lo smaltimento sarà effettuato previa la stipula di una convenzione con l'Ente gestore, Comprensorio delle Giudicarie.

ARTICOLO 10
MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

A) DOMESTICO

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani domestici, sia per la parte secca non recuperabile (residuo) che per le frazioni di rifiuto differenziate, viene effettuata mediante il sistema di conferimento alle isole ecologiche, con le seguenti modalità:
 - a) I rifiuti obbligatoriamente differenziati devono essere conferiti dall'utente negli appositi contenitori secondo la tipologia e:
 - in sacchetti chiusi idonei all'uso per la parte residua;
 - in sacchetti di materiale biodegradabile per la frazione umida organica;
 - sciolto (non in sacchi o altri contenitori) per la parte differenziata (vetro, carta/cartone, plastica, barattolame); i cartoni, il barattolame e la plastica dovranno essere accuratamente schiacciati prima del conferimento, così da risultare meno ingombranti.
 - b) E' vietato l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura o vi sia la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili.
 - c) E' inoltre vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle stabilite, depositando i medesimi sul suolo o ai lati dei contenitori, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati.
2. La raccolta viene effettuata nelle isole ecologiche presso i punti individuati dal Comune in collaborazione con il Comprensorio delle Giudicarie ente gestore del servizio. I mezzi di raccolta possono accedere alle proprietà private solo previo consenso dei proprietari o degli aventi diritto; in questo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi. Per quanto sopra, i proprietari o comunque gli aventi titolo, consentono l'accesso ai veicoli ed al personale addetto alla raccolta attraverso la proprietà per il tempo necessario a raggiungere i contenitori. Ove l'accesso ed il transito risulti in qualsiasi modo impedito od ostacolato, viene meno l'obbligo della raccolta finché perdura l'impedimento o l'ostacolo.
3. L'Ente Gestore del servizio dovrà astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura o modalità di consegna a quanto disposto, segnalando il fatto sia all'utente che al Comune.
4. Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo ecc.) i contenitori, al momento della raccolta fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante.

5. Nel conferimento particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità.

B) GRANDI UTENZE

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani prodotti dalle grandi utenze, sia per la parte secca non recuperabile (residuo) che per le frazioni di rifiuto differenziate, viene effettuata mediante il sistema "porta a porta", con le seguenti modalità:
 - a) ad ogni singola utenza vengono consegnati dei contenitori rigidi il cui utilizzo va attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, si provvederà alla sua sostituzione previa richiesta da parte dell'utenza; nel caso di furto si procederà alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utente di autocertificazione, con la quale il medesimo dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore.
 - b) I rifiuti obbligatoriamente differenziati devono essere conferiti dall'utente negli appositi contenitori secondo la tipologia e:
 - in sacchetti chiusi idonei all'uso per la parte residua;
 - in sacchetti di materiale biodegradabile per la frazione umida organica;
 - SCIOLO (non in sacchi o altri contenitori) per la parte differenziata (vetro, carta/cartone, plastica, barattolame); i cartoni, il barattolame e la plastica dovranno essere accuratamente schiacciati prima del conferimento, così da risultare meno ingombranti.
 - c) E' vietato l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura o vi sia la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili.
 - d) E' inoltre vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle stabilite, depositando i medesimi sul suolo o ai lati dei contenitori, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati. Nel caso in cui il contenitore risulti di capienza insufficiente per l'ordinaria fruizione del servizio si provvederà alla sua sostituzione con uno idoneo previa richiesta del contribuente.
2. I contenitori devono essere lavati dagli stessi utenti. Inoltre in caso di cessazione dell'utenza e successiva riconsegna dei contenitori al Comprensorio, quest'ultimi devono risultare perfettamente puliti e disinfettati.
3. La raccolta viene effettuata sulla proprietà dell'utente ove egli colloca i contenitori, purché sia consentito e possibile, senza grandi manovre, il transito degli automezzi addetti alla raccolta. E' obbligo della proprietà provvedere allo sgombero neve e/o di qualsiasi altro impedimento. Per quanto sopra, i proprietari o comunque gli aventi titolo, consentono l'accesso ai veicoli ed al personale addetto alla raccolta attraverso la proprietà per il tempo necessario a raggiungere i contenitori. Ove l'accesso ed il transito risulti in qualsiasi modo impedito od ostacolato, viene meno l'obbligo della raccolta finché perdura l'impedimento o l'ostacolo.
4. L'Ente Gestore del servizio dovrà astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura, orario di conferimento o modalità di consegna a quanto disposto, segnalando il fatto sia all'utente che al Comune.
5. Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo ecc.) i contenitori, al momento della raccolta fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante.

6. Nel conferimento particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità.
7. Con decorrenza 01.01.2007, allo scopo di ridurre la frazione residua, si obbligano le categorie oggetto del presente articolo all'uso di prodotti monouso (piatti, vaschette, bicchieri, posate, tovaglioli, sacchetti, ecc.) del tipo BIO-ECO COMPATIBILI (biodegradabili) in sostituzione di quelli monouso in plastica (di qualsiasi classe).
8. I prodotti BIODERADABILI sono compostabili o conferibili nella frazione organica (umido).

C) RISTORANTI/RIFUGI IN QUOTA (MONTAGNOLI, DOSSON, BOCH, STOPPANI, GRAFFER, TUCKETT, CASINEI, VALLESINELLA, CASCADE, ALIMONTA, BRENTI, MALGA MONDIFRÀ E CONVENZIONATI)

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani prodotti dai ristoranti/rifugi in quota (Montagnoli, Dossan, Boch, Stoppani, Graffer, **Tuckett, Casinei Vallesinella, Cascade, Malga Mondifrà** e convenzionati), sia per la parte secca non recuperabile (residuo) che per le frazioni di rifiuto differenziate, viene effettuato a valle, nelle isole ecologiche predisposte dal Comune: in località Fortini e Vallesinella.
2. Le isole sono attrezzate con contenitori seminterrati tipo Molok® e stradali (solo per la parte umida), il cui utilizzo va attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, si provvederà alla sua sostituzione previa richiesta da parte dell'utenza.
3. Tutti i contenitori sono muniti di chiusura tramite lucchetto.
4. E' prevista l'assegnazione ad ogni utente di n. 1 Molok® dedicato per il conferimento della parte residua e l'utilizzo in comune dei contenitori per la parte differenziata; l'utente si impegna al corretto uso dei recipienti ed alla relativa apertura e chiusura ad ogni conferimento.
5. I rifiuti obbligatoriamente differenziati devono essere conferiti dall'utente negli appositi contenitori secondo la tipologia e:
 - in sacchetti chiusi idonei all'uso per la parte residua;
 - in sacchetti di materiale biodegradabile per la frazione umida organica;
 - SCIOLTO (non in sacchi o altri contenitori) per la parte differenziata (vetro, carta/cartone, plastica, barattolame); i cartoni, il barattolame e la plastica dovranno essere accuratamente schiacciati prima del conferimento, così da risultare meno ingombranti.
6. E' vietato l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura o vi sia la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili.
7. E' inoltre vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle stabilite, depositando i medesimi sul suolo o ai lati dei contenitori, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati.
8. E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.
9. L'Ente Gestore del servizio dovrà astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura o modalità di consegna a quanto disposto, segnalando il fatto sia all'utente che al Comune.

10. Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo ecc.) i contenitori, al momento della raccolta fossero trovati rotti o aperti, sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante.
11. L'Ente Gestore in accordo con il Comune garantisce il servizio di raccolta esclusivamente per il periodo di apertura dei pubblici esercizi oggetto del presente articolo, inclusa n. 1 settimana precedente e posteriore tale periodo.
12. A ciascuna utenza vengono consegnate ad inizio stagione, previa versamento cauzione fissata in Euro 50,00.=, le chiavi dei Molok® dedicati nonché di quelli comuni, con l'obbligo della restituzione al termine della stagione, pena l'incasso della cauzione.
13. In caso di smarrimento dei lucchetti verranno incassati Euro 10,00.= ad ogni utenza per i contenitori della parte differenziata e Euro 10,00.= per il contenitore della parte residua all'utente intestatario.
14. Per i rifugi Brentei e Alimonta potrà essere stipulata un'apposita convenzione con il Comune di Pinzolo per consentire di effettuare il conferimento dei rifiuti sul territorio del Comune di Pinzolo.
15. Con decorrenza 01.01.2007, allo scopo di ridurre la frazione residua, si obbligano le categorie oggetto del presente articolo all'uso di prodotti monouso (piatti, vaschette, bicchieri, posate, tovaglioli, sacchetti, ecc.) del tipo BIO-ECO COMPATIBILI (biodegradabili) in sostituzione di quelli monouso in plastica (di qualsiasi classe).
16. I prodotti BIODERADABILI sono compostabili o conferibili nella frazione organica (umido).

D) CONDOMINI SOPRA LE QUINDICI (15) UNITA' IMMOBILIARI UBICATI SUL TERRITORIO DI RAGOLI 2^ PARTE

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani prodotti dai condomini sopra le 15 unità immobiliari, sia per la parte secca non recuperabile (residuo) che per le frazioni di rifiuto differenziate, viene effettuata mediante il sistema "porta a porta", con le seguenti modalità:
 - a) ad ogni singolo condominio vengono consegnati dei contenitori rigidi il cui utilizzo va attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, si provvederà alla sua sostituzione previa richiesta da parte dell'utenza; nel caso di furto si procederà alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utente di autocertificazione, con la quale il medesimo dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore.
 - b) I rifiuti obbligatoriamente differenziati devono essere conferiti dall'utente negli appositi contenitori secondo la tipologia e:
 - in sacchetti chiusi idonei all'uso per la parte residua;
 - in sacchetti di materiale biodegradabile per la frazione umida organica;
 - sciolto (non in sacchi o altri contenitori) per la parte differenziata (vetro, carta/cartone, plastica, barattolame); i cartoni, il barattolame e la plastica dovranno essere accuratamente schiacciati prima del conferimento, così da risultare meno ingombranti.
 - c) E' vietato l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura o vi sia la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili.
 - d) E' inoltre vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle stabilite, depositando i medesimi sul suolo o ai lati dei contenitori, anche se immessi in sacchi perfettamente

sigillati. Nel caso in cui il contenitore risulti di capienza insufficiente per l'ordinaria fruizione del servizio si provvederà alla sua sostituzione con uno idoneo previa richiesta del contribuente.

2. I contenitori devono essere lavati dagli stessi utenti. Inoltre in caso di cessazione dell'utenza e successiva riconsegna dei contenitori al Comprensorio, quest'ultimi devono risultare perfettamente puliti e disinfettati.
3. La raccolta viene effettuata sulla proprietà condominiale ove saranno collocati i contenitori, purché sia consentito e possibile, senza grandi manovre, il transito degli automezzi addetti alla raccolta: la proprietà provvedere allo sgombero neve e/o di qualsiasi altro impedimento. Per quanto sopra, i proprietari o comunque gli aventi titolo, consentono l'accesso ai veicoli ed al personale addetto alla raccolta attraverso la proprietà per il tempo necessario a raggiungere i contenitori. Ove l'accesso ed il transito risulti in qualsiasi modo impedito od ostacolato, viene meno l'obbligo della raccolta finché perdura l'impedimento o l'ostacolo.
4. L'Ente Gestore del servizio dovrà astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura o modalità di consegna a quanto disposto, segnalando il fatto sia all'utente che al Comune.
5. Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo ecc.) i contenitori, al momento della raccolta fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante.
6. Nel conferimento particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.
7. Su richiesta dei rispettivi proprietari possono rientrare nel presente articolo anche gruppi di minimo n. 2 edifici adiacenti con un minimo di n. 12 unità immobiliari (complessive) a distanza dall'isola pubblica frazionale di Via Mandron superiore a 300 metri lineari.

E) ENTI, ASSOCIAZIONI O PRIVATI PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Si estende l'obbligo della differenziazione dei rifiuti solidi urbani prodotti da tutte le associazioni, circoli, pro loco, partiti, comitati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo sociale, culturale, sportivo e ricreativo in genere.
2. I rifiuti differenziati devono essere conferiti dall'utente negli appositi contenitori secondo la tipologia e:
 - in sacchetti chiusi idonei all'uso per la parte residua;
 - in sacchetti di materiale biodegradabile per la frazione umida organica;
 - sciolto (non in sacchi o altri contenitori) per la parte differenziata (vetro, carta/cartone, plastica, barattolame); i cartoni, il barattolame e la plastica dovranno essere accuratamente schiacciati prima del conferimento, così da risultare meno ingombranti.
3. con decorrenza 01.01.2007, allo scopo di ridurre la frazione residua, si obbliga l'adozione di prodotti monouso (piatti, vasette, bicchieri, posate, tovaglioli, sacchetti, ecc.) del tipo BIO-ECO COMPATIBILI (biodegradabili) in sostituzione di quelli monouso in plastica (di qualsiasi classe).

4. I prodotti BIODERADABILI sono compostabili o conferibili nella frazione organica (umido).

F) ISOLE PER ESCURSIONISTI

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli escursionisti in quota, sia per la parte secca non recuperabile (residuo) che per le frazioni di rifiuto differenziate, viene effettuata a valle, nelle isole ecologiche predisposte a tale scopo dal Comune.
2. Le isole saranno attrezzate con contenitori seminterrati tipo Molok®, il cui utilizzo va attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venisse rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, si provvederà alla sua sostituzione previa richiesta da parte dell'utenza.
3. I rifiuti obbligatoriamente differenziati devono essere conferiti dall'utente negli appositi contenitori secondo la tipologia e:
 - in sacchetti chiusi idonei all'uso per la parte residua;
 - sciolto (non in sacchi o altri contenitori) per la parte differenziata (vetro, carta/cartone, plastica, barattolame); i cartoni, il barattolame e la plastica dovranno essere accuratamente schiacciati prima del conferimento, così da risultare meno ingombranti.
4. E' vietato l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura o vi sia la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili.
5. E' inoltre vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle stabilite, depositando i medesimi sul suolo o ai lati dei contenitori, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati.
6. E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.
7. L'Ente Gestore del servizio dovrà astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura o modalità di consegna a quanto disposto, segnalando il fatto sia all'utente che al Comune.
8. Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo ecc.) i contenitori, al momento della raccolta fossero trovati rotti o aperti, sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante.
9. L'Ente Gestore in accordo con il Comune garantisce il servizio di raccolta esclusivamente per il periodo di durata della stagione estiva.

ARTICOLO 11 AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA (COMPOSTAGGIO DOMESTICO)

1. Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione umida, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare o dai nuclei che condividono le medesime aree scoperte.

3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, composte e cumuli) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare .
4. Non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico – sanitario.
5. La struttura di compostaggio dovrà essere collocata esclusivamente su terreno naturale e non su cemento, asfalto o sassi.
6. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a) provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;
 - b) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - c) assicurare un adeguato apporto di ossigeno con il rivoltamento periodico del materiale;
 - d) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici dello stesso.
7. Coloro che effettuano il compostaggio domestico devono consentire, secondo modalità di legge, il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato dal comune.

ARTICOLO 12

CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Il produttore deve conferire i rifiuti assimilati con le modalità di cui all'art. 9 e nel rispetto delle ordinanze comunali in materia.
2. Nel caso in cui nel comune sia stato attivato un servizio di porta a porta delle grandi utenze, all'utente dovranno essere forniti contenitori di capienza tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta

ARTICOLO 13

RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
 - diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
 - favorire il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - ridurre la quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
2. Le modalità di conferimento dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata sono disciplinate dai successivi articoli e dalle ordinanze comunali adottate in materia.
3. I contenitori pubblici adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti devono:

- a) essere posizionati a cura dell'ente gestore del servizio di intesa con il comune in area pubblica idonea, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione ed essere mantenuti a cura dello stesso;
 - b) essere puliti a cura dell'ente gestore attraverso interventi di lavaggio secondo un programma annuale.
4. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate, comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
5. Specifici contenitori possono essere collocati, previo consenso del proprietario e per esigenze di pubblica utilità, all'interno dei negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico, strutture e spazi temporanei per manifestazioni, eventi, feste di piazza.
6. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili di enti pubblici, i quali accettano la collocazione dei contenitori collaborano alla diffusione del materiale informativo e comunicano ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

ARTICOLO 14

CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI PNEUMATICI

1. I rifiuti ingombranti ed i pneumatici derivanti dall'autosostituzione non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Il conferimento deve avvenire mediante consegna diretta da parte dell'utente negli appositi centri di raccolta materiali. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti e dei pneumatici è gratuito per i cittadini che conferiscono direttamente al centro raccolta.
3. Gli enti, le imprese ed i rivenditori qualora superino il limite quantitativo di assimilazione dovranno provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei pneumatici tramite il gestore del servizio, previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore.

ARTICOLO 15

CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI

1. I beni durevoli per uso domestico, che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti al centro di raccolta materiali (C.R.M.). Rientrano in tale categoria a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
- a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
 - b) televisori;
 - c) computers e relativi accessori;
 - d) lavatrici e lavastoviglie;
 - e) condizionatori d'aria.
2. Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 13 comma 3.

ARTICOLO 16
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

1. I rifiuti urbani pericolosi riportati negli elenchi di cui all'all. D) del D.lgs. n. 22/97, provenienti da cittadini e famiglie, devono essere conferiti negli appositi contenitori collocati nelle isole ecologiche o in punti stabiliti e segnalati dal Comune oppure direttamente ai centri raccolta.
2. I rifiuti pericolosi provenienti da enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori ricorrendo ad operatori specializzati del settore.

ARTICOLO 17
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI

1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, se non smaltibili tramite il compostaggio domestico, devono essere conferiti presso il centro raccolta materiali.
2. Tali rifiuti devono essere conferiti a cura dell'utente in modo da ridurre la volumetria.
3. E' vietato il conferimento della frazione vegetale in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti.

ARTICOLO 18
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti dovranno essere conferiti e smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.

ARTICOLO 19
RACCOLTA MULTIMATERIALE FRAZIONE SECCA RECUPERABILE

1. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta, cartone, vetro, plastica, alluminio e banda stagnata, indumenti usati ecc. viene svolto dall'ente gestore del servizio per tutte le utenze con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite;
 - b) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - c) la raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previo accordo e valutazione da parte dell'ente gestore del servizio;
 - d) è vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta (cassette di legno, borse di plastica, cartoni ecc.);

- e) è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata, anche se quest'ultimi risultano saturi.

ARTICOLO 20

RACCOLTA COSTITUITA DA CARTA E CARTONE

1. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone viene svolto dall'ente gestore del servizio con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata o mediante appositi contenitori, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite all'interno della proprietà privata o su suolo pubblico o attraverso la raccolta manuale di pacchi di cartone legati depositati dai produttori all'esterno della grande utenza;
 - b) l'utente qualora sia dotato di contenitore messo a disposizione dall'ente gestore deve introdurre la carta ed i cartoni ridotti nei contenitori;
 - c) non possono essere introdotti nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta (cassette di legno, borse di plastica ecc.);
 - d) è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata, anche se questi ultimi risultano saturi;
 - e) la raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previo accordo e valutazione da parte dell'affidatario del servizio.

ARTICOLO 21

GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI

1. Ai sensi del precedente articolo 3, comma 2, lett. f), per rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani si intendono i rifiuti di seguito elencati ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo:
 - a. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b. i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente – dal medico che li ha in cura – una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi assimilabili agli urbani;
 - d. la spazzatura;
 - e. i rifiuti provenienti da indumenti monouso;
 - f. i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g. i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;
 - h. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, a condizione che sia in esercizio nell'ambito territoriale ottimale di cui all'art.23 del D.Lgs. n.22/97, almeno un impianto di incenerimento per rifiuti urbani, oppure sia intervenuta autorizzazione provinciale allo smaltimento in discarica secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 3, del D.lgs. 22/97.

2. I rifiuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del precedente comma 1, devono essere collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno della struttura sanitaria in modo differenziato ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, favorendo il recupero attraverso la raccolta differenziata con le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. I rifiuti sanitari di cui alla lettera h) del precedente comma 1, qualora sussistano le condizioni indicate nel medesimo comma, dovranno essere raccolti in appositi contenitori riportanti la dicitura "rifiuti sanitari a solo rischio infettivo" e dovranno essere trasportati con idoneo mezzo che deve essere comunque pulito e disinfettato al termine del servizio e smaltiti ad impianto autorizzato.

ARTICOLO 22

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura dell'ente gestore del servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 23

CONTROLLO DELLA QUANTITA' DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

2. Il controllo della quantità dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti sul territorio comunale spetta all'ente gestore secondo le modalità che detto ente riterrà più opportune nell'ottica comprensoriale del servizio. I dati delle pesature saranno inviati periodicamente al comune dall'ente gestore.

ARTICOLO 24

CESTINI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e le aree verdi il Comune provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.
2. E' vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili.
3. E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

ARTICOLO 25

DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO E DI STRUTTURE PUBBLICHE

1. E' vietato imbrattare fabbricati o strutture pubbliche nonché il suolo pubblico.
2. E' divieto gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze.

3. Chiunque contravvenga a quanto prescrive il presente articolo, oltre al pagamento della relativa sanzione, è tenuto all'immediato ripristino del suolo pubblico interessato, provvedendo alla pulizia e all'asporto del materiale depositato.

ARTICOLO 26

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi.
In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.
2. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

ARTICOLO 27

PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, concesse a venditori ambulanti o commercianti per mercati periodici o fiere prestabilite, mostre od esposizioni, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali sono tenuti a raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita alla chiusura dell'attività giornaliera.
3. I commercianti devono conferire le cassette di legno e plastica in modo ordinato ed il cartone opportunamente piegato per ridurre l'ingombro.
4. In occasione di mostre, esposizioni, od altre attività autorizzate in area pubblica l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente con il Comune le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta.

ARTICOLO 28

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi o locali similari, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari, ecc) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.

3. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
4. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

ARTICOLO 29

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.
2. Il provvedimento di concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso del pubblico sia dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.
3. I rifiuti prodotti devono essere conferiti previo accordo sulle modalità con il Comune o l'Ente gestore e nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

ARTICOLO 30

PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti, comitati, pro loco o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Comune il programma delle iniziative, specificando le aree e la superficie che vengono utilizzate ed il sistema di raccolta rifiuti individuato.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro sei ore dal termine della manifestazione.

ARTICOLO 31

ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal Comune, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

ARTICOLO 32
POZZETTI STRADALI E FONTANE

1. Il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.
2. E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.

ARTICOLO 33
CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla Azienda Sanitaria Provinciale o prescritte dalla normativa vigente. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

ARTICOLO 34
CONDUZIONE DI ANIMALI

1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.
2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni. Nel caso in cui vengano depositate nei cestini portarifiuti dovranno essere utilizzati idonei contenitori o sacchetti.
3. Con ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire in particolare la pulizia dei giardini dalla deiezioni animali.

ARTICOLO 35
CANTIERI EDILI

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
2. Deve inoltre provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia od altri materiali che si depositano sulla sede stradale a seguito della presenza del cantiere.

ARTICOLO 36
VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. E' vietato abbandonare, sia sulla proprietà pubblica che privata, le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.

2. E' vietato altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
3. In caso di abbandono sarà cura del Comune provvedere alla rimozione dei predetti rifiuti dalle aree pubbliche.
4. Le spese di rimozione saranno a carico del proprietario.

ARTICOLO 37 RIFIUTI INERTI

1. E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
2. Il conferimento deve avvenire presso la discarica autorizzata ubicata in località Crede C.c. Ragoli 1^ parte e secondo le modalità previste dal Regolamento d'uso della discarica.

ARTICOLO 38 DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI

1. Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.
2. E' vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.
3. E' altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere le operazioni di svuotamento, movimentazione e/o lavaggio degli stessi.

ARTICOLO 39 DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE

1. E' vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.
2. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 saranno in caso di imbrattamento a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

ARTICOLO 40 ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico l'attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:

- a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
 - b) è vietata la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli;
 - c) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - d) è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone.
2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità in solido con l'autore materiale dell'infrazione.

ARTICOLO 41 SGOMBERO DELLA NEVE

1. Tutti i proprietari di autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di trasporto, sono tenuti a rimuovere gli automezzi su invito dei dipendenti comunali, in occasione di nevicate, per favorire lo sgombero della neve dalle strade e piazze pubbliche o ad uso pubblico.
2. La neve proveniente da luoghi privati, dovrà essere allontanata a cura e spese del proprietario dello stabile o del fondo. E' vietato scaricare la stessa sui marciapiedi, strade o sul suolo pubblico in genere, nel caso questo fosse materialmente impossibile, la neve dovrà essere allontanata immediatamente onde evitare che si compatti e comunque prima della fine delle operazioni di sgombero da parte dei dipendenti comunale o dell'appaltatore.

ARTICOLO 42 MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITA'

1. Chiunque colloca sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia il Comune provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posati in coincidenza di attività stagionali, scaduta l'autorizzazione temporanea, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di chi li ha posizionati.

ARTICOLO 43 SANZIONI

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dal D.lgs 22/97 in materia di abbandono dei rifiuti e quelle contemplate dal codice della strada, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano, in attuazione a quanto disposto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n.3 e dal D.Lgs. 22/97, con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n.689/81, le sanzioni amministrative pecuniarie :

art.	comma	Oggetto	descrizione	sanzione ¹
------	-------	---------	-------------	-----------------------

¹ rappresenta solo un ipotesi teorica che deve rispettare comunque l'intervallo di legge € 25.00 – 500.00

7	5		Divieto abbandono e deposito sul territorio comunale dei rifiuti non pericolosi e non ingombranti	25,82.- / 154,94.- (Art. 50, comma 1 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22)
7	6	modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti	3. Obbligo raccolta differenziata 4. Divieto di introdurre nei contenitori rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa; 5. divieto di depositare a terra rifiuti se contenitore risulta pieno	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
7	7		Divieto di conferire rifiuti in modo diverso da quanto previsto nel regolamento / ordinanze	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
7	8		Divieto di incendiare rifiuti all'aperto	25,82.- / 154,94.- (Art. 50, comma 1 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22)
8	6	centro di raccolta materiali	- divieto di depositare all'esterno del CRM rifiuti	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
10	1, lett. a	modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani domestici A) DOMESTICO	Obbligo conferimento rifiuti: - in sacchetti chiusi idonei all'uso per la parte residua; - sciolto o in sacchetti in materiale biodegradabile per la frazione umida organica; - sciolto per la parte differenziata.	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
10	1, lett. b		Divieto di utilizzare quando non è possibile perfetta chiusura	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
10	1, lett. c		Divieto di utilizzare i contenitori in modo non corretto o lasciare rifiuti sul suolo	25,82.- / 154,94.- (Art. 50, comma 1 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22)
10	5		Obbligo attenzione conferimento rifiuti taglienti	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
10	1, lett. b	modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani domestici B) GRANDI UTENZE	Obbligo conferimento rifiuti: - in sacchetti chiusi idonei all'uso per la parte residua; - sciolto o in sacchetti in materiale biodegradabile per la frazione umida organica; - sciolto per la parte differenziata.	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
10	1, lett. c		Divieto di utilizzare quando non è possibile perfetta chiusura	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
10	1, lett. d		Divieto di utilizzare i contenitori in modo non corretto o lasciare rifiuti sul suolo	25,82.- / 154,94.- (Art. 50, comma 1 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22)
10	6		Obbligo attenzione conferimento rifiuti taglienti	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
10	7		Obbligo di utilizzare prodotti monouso bio-eco compatibili in sostituzione di quelli monouso in plastica	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
10	1, lett. c	modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani domestici C) RISTORANTI / RIFUGI IN QUOTA	Obbligo conferimento rifiuti nei sacchetti	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
10	1, lett. d		Divieto di utilizzare quando non è possibile perfetta chiusura	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
10	1, lett. e		Divieto di utilizzare i contenitori in modo non corretto o lasciare rifiuti sul suolo	25,82.- / 154,94.- (Art. 50, comma 1 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22)
10	9		Obbligo di utilizzare prodotti monouso bio-eco compatibili in sostituzione di quelli monouso in plastica	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
10	1, lett. b	modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani domestici D) CONDOMINI SOPRA LE 15 U.I. IN C.C. RAGOLI 2 ^	Obbligo conferimento rifiuti: - in sacchetti chiusi idonei all'uso per la parte residua; - sciolto o in sacchetti in materiale biodegradabile per la frazione umida organica; - sciolto per la parte differenziata.	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)

10	1, lett. c	PARTE	Divieto di utilizzare quando non è possibile perfetta chiusura	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
10	1, lett. d		Divieto di utilizzare i contenitori in modo non corretto o lasciare rifiuti sul suolo	25,82.- / 154,94.- (Art. 50, comma 1 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22)
10	6		Obbligo attenzione conferimento rifiuti taglienti	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
10	1	modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani domestici E) ENTI, ASSOCIAZIONI O PRIVATI per organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche	Obbligo conferimento rifiuti: - in sacchetti chiusi idonei all'uso per la parte residua; - sciolto o in sacchetti in materiale biodegradabile per la frazione umida organica; - sciolto per la parte differenziata.	25,00.- / 150,00.- (100,00.-)
	3		Obbligo di utilizzare prodotti monouso bio-eco compatibili in sostituzione di quelli monouso in plastica	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
10	1, lett. b	modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani domestici	Obbligo conferimento rifiuti: - in sacchetti chiusi idonei all'uso per la parte residua; - sciolto o in sacchetti in materiale biodegradabile per la frazione umida organica; - sciolto per la parte differenziata.	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
10	1, lett. c	F) ISOLA PER ESCURSIONISTI	Divieto di utilizzare quando non è possibile perfetta chiusura	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
10	1, lett. d		Divieto di utilizzare i contenitori in modo non corretto o lasciare rifiuti sul suolo	25,82.- / 154,94.- (Art. 50, comma 1 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22)
11		Autotrattamento della frazione umida (compostaggio domestico)	Modalità di effettuazione compostaggio domestico	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
12	1	Conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani	Obbligo conferimento rifiuti assimilati secondo le modalità di cui all'art.9	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
14	1	Conferimento di rifiuti ingombranti e pneumatici	Obbligo conferimento rifiuti ingombranti secondo modalità indicate	103,29.- / 619,75.- (Art. 50, comma 1 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22)
15	1	Conferimento dei beni durevoli	Idem beni durevoli	103,29.- / 619,75.- (Art. 50, comma 1 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22)
16	1		Obbligo conferimento rifiuti pericolosi di privati	103,29.- / 619,75.- (Art. 50, comma 1 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22)
16	2	Conferimento dei rifiuti pericolosi	Idem rifiuti pericolosi di enti o imprese	Arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.582,28.- a 25.822,84.- (Art. 51, comma 1, lett. b. del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22)
17	1-2	Conferimento dei rifiuti	Obbligo conferimento rifiuti vegetali	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
17	3	urbani vegetali	Divieto conferimento rifiuti vegetali in contenitori adibiti alla raccolta di tipologie diverse di rifiuti	60,00.- / 360,00.- (120,00.-)
18	1	Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni	Obbligo conferimento rifiuti secondo modalità indicate	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
19	1, lett. d	raccolta frazione secca recuperabile (plastica, vetro e alluminio)	Divieto di introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata, rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
19	1, lett. e		Divieto di abbandonare a terra rifiuti accanto ai contenitori per la raccolta differenziata	40,00.- / 240,00.- (180,00.-)

20	1, lett. c	raccolta costituita da carta e cartone	Divieto di introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata, rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
20	1, lett. d		Divieto di abbandonare a terra rifiuti accanto ai contenitori per la raccolta differenziata.	40,00.- / 240,00.- (180,00.-)
21	2-3	Gestione dei rifiuti sanitari	Obbligo conferimento rifiuti secondo modalità indicate	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
24	2	cestini portarifiuti	Divieto di introdurre nei cestini rifiuti di non piccola dimensione o prodotti all'interno di stabili	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
24	3		Divieto di danneggiare o rimuovere o apporre scritte sui cestini	Querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con multa fino a 309,87 (Art. 635 del Codice Penale)
25	1	divieto di imbrattamento del suolo e di strutture pubbliche	Divieto imbrattamento fabbricati pubblici	Querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con multa fino a 309,87 (Art. 635 del Codice Penale)
25	2		Divieto apposizione segnaletica su suolo privato gravato da uso pubblico	21,00.- (Art. 15 comma 3 del Codice della Strada)
26	1	pulizia dei fabbricati e delle aree contigue	Obbligo per i titolari di aree private di conservare le medesime pulite e libere da materiali di rifiuto	103,29.- / 619,75.- (Art. 50, comma 1 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22)
27	1-3	pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti	Obbligo per commercianti e ambulanti di tenere le aree di mercato pulite dopo e durante il mercato, nonché di conferire i rifiuti secondo le modalità stabilite	50,00.- / 300,00.- (Art. 11 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delib. C. 21 d.d. 13.06.2003)
28	1	pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	Obbligo per gestori pubblici esercizi occupanti aree pubbliche di tenerle pulite	30,00.- / 180,00.- (60,00.-)
28	2		Idem per i gestori di pubblici esercizi o locali similari, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute	30,00.- / 180,00.- (60,00.-)
28	3		Obbligo conferimento rifiuti secondo modalità previste	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
28	4		Obbligo pulizia area posteggio	30,00.- / 180,00.- (60,00.-)
29	1	pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	Obbligo pulizia area spettacoli viaggianti durante e dopo la sosta	30,00.- / 180,00.- (60,00.-)
30	1	pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	Obbligo per enti che organizzano manifestazione su area pubblica a comunicazione per concordare eventuale servizio speciale per la raccolta dei rifiuti	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
31	1	attività di carico e scarico di merci e materiali	Obbligo per chi esegue attività di pulire area interessata	30,00.- / 180,00.- (60,00.-)
32	2	pozzetti stradali e fontane	Divieto di abbandono rifiuti in pozzetti, caditoie, fontane	103,29.- / 619,75.- (Art. 50, comma 1 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22)
33	1	carogne di animali	Obbligo conferimento secondo modalità previste da ASL o da leggi di settore	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)

34		Conduzione di animali	Obbligo adozione misure per evitare che venga sporcato suolo pubblico	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
35	1 – 2	cantieri edili	Obbligo pulizia aree occupate da cantieri edili	30,00.- / 180,00.- (60,00.-)
36	1	veicoli a motore, rimorchi e simili	Divieto abbandono di carcasse ai autoveicoli	100,00.- / 300,00.- (100,00.-)
36	2		Divieto di abbandono di parti di veicoli a motore	100,00.- / 300,00.- (100,00.-)
37	1	rifiuti inerti	Divieto di conferire materiali provenienti da demolizioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
38	1	divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata, dai mercati e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori dei rifiuti	Divieto di sosta nelle vie interessate a pulizia meccanizzata	35,00.- (Art. 146 del Codice della Strada)
38	2		Divieto di sosta nelle aree di mercato interessate a pulizia meccanizzata	35,00.- (Art. 146 del Codice della Strada)
38	3		Divieto di sosta nei pressi delle aree ove sono collocati i contenitori per la raccolta dei rifiuti	35,00.- (Art. 146 del Codice della Strada)
39	1	divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti nelle aree pubbliche	Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti nelle aree pubbliche	35,00.- (Art. 15 comma 2 del Codice della Strada)
40	1, lett. a	Attività di volantinaggio	Divieto lancio volantini su vie pubbliche	50,00.- / 300,00.- (Art. 17 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delib. C. 21 d.d. 13.06.2003)
40	1, lett. b		Divieto collocazione volantini sotto I tergicristalli	50,00.- / 300,00.- (Art. 17 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delib. C. 21 d.d. 13.06.2003)
41	1	Sgombero neve	Divieto sosta aree interessate sgombero neve	50,00.- / 300,00.- (Art. 16 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delib. C. 21 d.d. 13.06.2003)
41	2		Divieto invasione carreggiata con neve rimossa	50,00.- / 300,00.- (Art. 16 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delib. C. 21 d.d. 13.06.2003)
42	2	manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità	Obbligo rimozione manufatti rotti posti su area pubblica	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
44	3	Riorganizzazione delle aree di raccolta dei rifiuti	Obbligo di dotarsi di isola ecologica privata (per ogni mese di ritardo dalla data di scadenza prevista dall'art. 44)	150,00.- / 300,00.- (200,00.-)

2. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia e dagli agenti accertatori individuati dal Comune secondo le procedure e le leggi vigenti.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

ARTICOLO 44

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. La violazione alle ordinanze sindacali adottate in esecuzione del presente regolamento costituisce infrazione al regolamento stesso.
2. Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore in data 24.12.2005, ad eccezione della messa a norma delle grandi utenze e dei condomini che dovrà avvenire entro il 30.10.2006.
4. Per quanto non espressamente previsto, in relazione al servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani, si rinvia alle disposizioni adottate dall'ente gestore del servizio con proprio regolamento.